

Repertorio n.6225

Raccolta n.4721

TRASFORMAZIONE DA AZIENDA SPECIALE

A SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 2 (due) del mese di settembre.

In Massa, Viale Eugenio Chiesa n.5, nel mio studio.

Dinanzi a me Dott. Andrea Ferrari, Notaio residente in Massa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, sono presenti:

PERSIANI FRANCESCO, nato a La Spezia il 29 novembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sotto indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco, e come tale rappresentante ai sensi dell'art.26 dello Statuto Comunale, del "COMUNE DI MASSA", con sede in Massa, Via Porta Fabbrica n.1, codice fiscale 00181760455, autorizzato al presente atto in virtù della Delibera del Consiglio Comunale in data 29 gennaio 2021, n.22, delibera che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura ai comparenti per espressa e concorde dispensa avutane dagli stessi;

FORNARI MASSIMILIANO, nato a Massa il 6 dicembre 1976, residente in Massa, Via Tamerici n.6, Codice Fiscale FRN MSM 76T06 F023X, il quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e nella sua qualità di Amministratore Unico, e come

Registrato a  
Massa Carrara  
il 13/09/2021  
al n. 5714  
Serie 1T

Trascritto a  
Massa Carrara  
il 13/09/2021  
al Reg. Gen.9032  
al Reg. Part. 7135

Iscritto nel  
Registro Imprese di  
MASSA E CARRARA  
Il 14/09/2021  
Prot. N.: 11194

tale rappresentante, dell'"AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA DI IGIENE URBANA - A.S.M.I.U." con sede in Massa, Via Dei Limoni n.23, Partita Iva, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Massa e Carrara 00660130451, Numero Rea 75918, avendo i più ampi poteri ai sensi del vigente statuto sociale;

ROSSI LORENZO, nato a Massa il 9 settembre 1986, residente in Massa, Via Umberto Giampaoli n.3, Codice Fiscale RSS LNZ 86P09 F023C, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n.180042 con Decreto Ministeriale del 4 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.51 del 29 giugno 2018.

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, innanzitutto confermano i codici fiscali indicati in comparizione, quindi mi richiedono di ricevere questo atto, e premettono:

- che il Comune di Massa con delibera del Consiglio Comunale in data 29 gennaio 2021, n.22, intende avvalersi di quanto disposto dall'articolo 115 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, e pertanto intende trasformare l'"AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA DI IGIENE URBANA - A.S.M.I.U." in Società a responsabilità limitata con unico socio;

- che ai fini di detta trasformazione è stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, accordo che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la

lettura ai comparenti per espressa e concorde dispensa avutane dagli stessi;

- che, come statuito dall'articolo 115, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il capitale sociale è stato determinato in misura non inferiore al Fondo di Dotazione dell'Azienda Speciale risultante dall'ultimo bilancio approvato, ossia dal bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi); l'eventuale residuo del patrimonio netto della trasformata azienda è imputato a riserve e fondi, mantenendo, ove possibili, le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell'azienda originaria;

- che, come statuito dall'articolo 115, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, la società risultante dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria;

- che, come consentito dall'articolo 115, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali, entro tre mesi dalla costituzione della società, l'organo amministrativo deve richiedere ad un esperto designato ai sensi di legge una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 codice civile.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

ART.1- Il Comune di Massa, a mezzo del sopra costituito rappresentante, dichiara di trasformare l'"AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA DI IGIENE URBANA - A.S.M.I.U." in società a responsabilità limitata con unico socio avente denominazione sociale "ASMIU S.R.L."

L'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana - A.S.M.I.U.", qui intervenuto, prende atto della trasformazione effettuata in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale già allegata al presente atto sotto la lettera "A", e per quanto occorrer possa presta ogni più ampio consenso all'uopo necessario.

ART.2- La società ha sede nel Comune di Massa.

Ai soli fini dell'art.111 ter delle Disposizioni di attuazione del codice civile, l'indirizzo completo della sede sociale è Massa, Via Dei Limoni n.23.

ART.3- La società, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, ha per oggetto esclusivo la produzione di un servizio di interesse generale (come definito dall'art.2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in particolare la società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la gestione dei servizi d'igiene ambientale e segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto fina-

lizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, cernita e trattamento, incluse le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione;

- lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti e, in particolare dei rifiuti solidi urbani, di quelli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, e di quelli pericolosi allo stato solido e/o liquido, nonché l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo dei medesimi;

- la gestione di impianti di trattamento, valorizzazione e termovalorizzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché degli impianti e delle reti di impiego e distribuzione di energia elettrica e gas;

- la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale che, pur non specificatamente riferibili a quanto sopra previsto, siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia igienico-ambientale di luoghi pubblici e/o privati quali opere di bonifica, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, raccolta e stoccaggio sottoprodotti di origine animale, manutenzione del verde;

b) la prestazione dei servizi relativi alla riscossione delle tariffe connessi alle attività oggetto delle gestioni suindicate;

c) la progettazione in proprio, la realizzazione e lo sfrutta-

mento di opere, macchinari, impianti e programmi informatici inerenti le attività suindicate;

d) l'autotrasporto di rifiuti;

e) le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

ART.4- La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART.5- Il Comune di Massa, a mezzo del sopra costituito rappresentante, ed in base al disposto normativo dell'articolo 115, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, meglio indicato in premessa, dichiara che il capitale della costituita società viene fissato in Euro 1.200.968,00 (un milione duecentomila novecentosessantotto virgola zero zero), e viene assegnato all'unico socio Comune di Massa, capitale che rappresenta il Fondo di Dotazione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla trasformanda azienda [bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi)], e salve le variazioni dipendenti da quanto previsto dal medesimo articolo 115, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Il Comune di Massa, a mezzo del sopra costituito rappresentante, prende atto che, come consentito dall'articolo 115, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali, entro tre mesi dalla costituzione della società, l'organo amministrativo deve ri-

chiedere ad un esperto designato ai sensi di legge una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465 codice civile, e prende altresì atto che, come statuito dal medesimo articolo 115, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, fino a quando i valori non sono stati determinati in via definitiva la quota della società è inalienabile.

ART.6- Amministratore Unico è nominato Fornari Massimiliano, come in comparizione generalizzato, il quale resterà in carica per tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Fornari Massimiliano dichiara di accettare la carica e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

ART.7- Il controllo sulla gestione della società è affidato ad un Sindaco unico, ed all'uopo viene nominato Sindaco Unico Rossi Lorenzo, come in comparizione generalizzato, il quale resterà in carica per tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Rossi Lorenzo dichiara di accettare la carica e che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

ART.8- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

ART.9- Le attività che costituiscono l'oggetto sociale, le norme relative all'amministrazione ed alla rappresentanza e le altre norme relative all'organizzazione ed al funzionamento della società sono contenute nel documento chiamato "Statuto" che si riporta in calce al presente atto.

ART.10- Si autorizza sin d'ora ogni ente, pubblico o privato, a volturare tutti gli atti, rapporti, contratti alla società derivante dalla presente trasformazione, a semplice esibizione del presente atto, per il mero fine della notiziatura, cosicché la stessa subentri in tutto e per tutto nel patrimonio dell'azienda speciale trasformata senza limitazioni di sorta.

ART.11- Ai soli fini della voltura catastale e della trascrizione, avente funzione di pubblicità notizia, si precisa che fa parte del patrimonio della azienda trasformata:

A) la piena proprietà sugli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio 92 particelle:

- n.547, Via Dei Limoni snc, piano T, area urbana, consistenza 174 metri quadrati;

- n.133 subalterno 8, Via Dei Limoni n.23, piano S1-T-1, zona censuaria 1, categoria D/7, rendita Euro 20.622,00;

- n.133 subalterno 9, Via Dei Limoni n.23, piano T-1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, vani 6, superficie catastale: totale 125 metri quadrati - totale escluse aree scoperte 119 metri quadrati, rendita Euro 325,37;

B) la piena proprietà sull'immobile distinto al Catasto Fab-



bricati del Comune di Massa al foglio 110 particella 118, Via Dorsale n.24, piano T, zona censuaria 1, categoria D/1, rendita Euro 12.272,00.

ART.12- L'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana - A.S.M.I.U.", qui intervenuto, dichiara che nel patrimonio aziendale della trasformata azienda sono compresi gli automezzi meglio individuati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "C", omissane la lettura ai comparenti per espressa e concorde dispensa avutane dagli stessi.

ART.13- La società risultante dalla trasformazione prosegue nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, esistenti in capo alla "AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA DI IGIENE URBANA - A.S.M.I.U." senza soluzione di continuità. Si precisa che il presente atto non ha effetto traslativo e pertanto non trovano applicazione le norme di legge, ed in particolare quelle urbanistiche e catastali, o in materia di certificazione energetica, che presuppongono lo scioglimento, il trasferimento, o la costituzione di diritti reali immobiliari. Ad ogni modo, per quanto occorrer possa, si rinuncia a qualsiasi ipoteca legale, con esonero del competente Conservatore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Massa Carrara - Territorio Reparto di Servizi di Pubblicità Immobiliare da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART.14- L'Amministratore Unico potrà apportare al presente at-

to e Statuto, tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che si dovessero richiedere in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

ART.15- Per quanto occorrer possa le spese globali poste a carico della società per la presente trasformazione ammontano a circa Euro 3.700,00 (tremilasettecento virgola zero zero).

ART.16- Ai fini fiscali si richiamano l'art.115, comma 6, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, e l'art.28, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n.448, nonché la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.153 del 5 ottobre 2001, e pertanto il presente atto è esente da ogni imposta o tassa.

Si trascrivono qui di seguito le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento della società denominate "Statuto"

#### "STATUTO"

DENOMINAZIONE - CONTROLLO ANALOGO- OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, la società a responsabilità limitata denominata "ASMIU S.R.L.", derivante dalla trasformazione ai sensi dell'art.115 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 della "Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana - A.S.M.I.U.".

La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house".

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato dovrà de-

rivare dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, mentre, ai sensi dell'art.16, comma 3 bis, del medesimo D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sopra indicato potrà essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo se permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art.2) Il Comune di Massa esercita sulla Società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi, ossia esercita un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante nomina e revoca dell'Amministratore unico;
- b) attraverso autorizzazioni preventive con riferimento alle decisioni aventi ad oggetto l'approvazione degli indirizzi strategici della società, la costituzione di società, le operazioni di trasformazione e modifica dell'oggetto sociale di eventuali società controllate e/o collegate, le operazioni di acquisto o alienazione di immobili, partecipazioni sociali, impianti, aziende o rami di azienda, e la stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo;
- c) mediante l'esame delle determinazioni dell'Amministratore unico ai sensi del successivo art.20 (venti);
- d) mediante attività di controllo gestionale e finanziario,

attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed ispezioni, nonché tramite l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicità del servizio.

L'attività di controllo del socio si esercita sulla Società: in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post"), secondo le modalità e le procedure stabilite nel "Regolamento per il controllo analogo sulle in house del Comune di Massa", approvato con Atto di Consiglio Comunale n.190 del 6 novembre 2019.

Art.3) La società, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, ha per oggetto esclusivo la produzione di un servizio di interesse generale (come definito dall'art.2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in particolare la società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la gestione dei servizi d'igiene ambientale e segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, cernita e trattamento, incluse le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione;

- lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di ge-

stione, di tutte le tipologie di rifiuti e, in particolare dei rifiuti solidi urbani, di quelli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari, e di quelli pericolosi allo stato solido e/o liquido, nonché l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo dei medesimi;

- la gestione di impianti di trattamento, valorizzazione e termovalorizzazione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché degli impianti e delle reti di impiego e distribuzione di energia elettrica e gas;

- la gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale che, pur non specificatamente riferibili a quanto sopra previsto, siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia igienico-ambientale di luoghi pubblici e/o privati quali opere di bonifica, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, raccolta e stoccaggio sottoprodotti di origine animale, manutenzione del verde;

b) la prestazione dei servizi relativi alla riscossione delle tariffe connessi alle attività oggetto delle gestioni suindicate;

c) la progettazione in proprio, la realizzazione e lo sfruttamento di opere, macchinari, impianti e programmi informatici inerenti le attività suindicate;

d) l'autotrasporto di rifiuti;

e) le attività di educazione ambientale e di informazione agli utenti, in quanto inerenti e strumentali alla gestione dei ri-

fiuti urbani e assimilati.

La società potrà compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ad esclusione della locazione finanziaria attiva, che saranno ritenute strumentali, accessorie, connesse, utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, nonché operazioni finanziarie, purché non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente, e sempre nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti in materia, il tutto fermo restando che ogni attività sarà svolta previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste e nel rispetto delle norme che disciplinano il relativo settore e che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, con esclusione delle attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare con esclusione delle attività di raccolta del risparmio, nonché dell'esercizio di attività professionali e/o protette, e con la precisazione che le attività suddette, o qualsiasi attività e prestazione in genere che la società dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole, qualora riguardino prestazioni professionali per le quali siano richiesti titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate in forza di particolari disposizioni legislative, saranno affidate personalmente a singoli professionisti iscritti negli appositi albi professionali ed agli stessi imputate a norma degli articoli 2229 e se-

guenti del Codice Civile.

La tipologia e le modalità di esecuzione dei servizi affidati a titolo principale risultano dal "Contratto di Servizio" approvato tempo per tempo vigente.

Come indicato all'articolo 1, comma 3, del presente Statuto, oltre l'ottanta per cento del fatturato totale della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite del fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art.4) La società ha sede nel Comune di Massa, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, all'interno del territorio comunale, sedi secondarie, succursali e filiali, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Art.5) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### CAPITALE SOCIALE

Art.6) Il capitale sociale è di Euro 1.200.968,00 (un milione

duecentomila novecentosessantotto virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere liberato con qualsiasi tipo di conferimento consentito dalla legge, anche se diverso dal denaro. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, in particolare beni in natura o crediti, ad esclusione di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Art.7) La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, ad esclusione della prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, conformemente alle disposizioni di legge in materia.

In caso di delibera di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Nel caso di rinuncia a detto diritto di sottoscrizione, lo stesso si consolida a favore dei soci che intendono esercitare tale diritto, in proporzione alle loro quote di partecipazione.



Art.8) In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

#### FINANZIAMENTO DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Art.9) I soci possono effettuare finanziamenti a favore della società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, ivi compresa in particolare la normativa riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo che sia diversamente stabilito, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi di interessi.

Art.10) La società può emettere titoli di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art.2483 c.c..

I titoli devono essere nominativi e devono riportare le seguenti indicazioni:

- 1) denominazione, oggetto e sede della società;
- 2) capitale sociale e riserve esistenti al momento della emissione;
- 3) data della deliberazione del prestito;
- 4) caratteristiche del prestito;
- 5) eventuali garanzie che assistono i titoli di debito;
- 6) firma dell'amministratore unico della società.

La somma complessiva dei titoli di debito non può essere superiore all'ammontare del capitale sociale, della riserva legale

e delle riserve disponibili.

La competenza ad emettere titoli di debito spetta all'Assemblea dei soci, la quale decide con la maggioranza prevista dall'art.17 (diciassette) dello statuto.

La medesima decisione deve provvedere alla regolamentazione dei titoli di debito e, in particolare, deve indicare:

- 1) il valore nominale di ciascun titolo;
- 2) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e del rimborso dei titoli;
- 3) gli eventuali parametri di indicizzazione cui siano legati gli interessi ed il rimborso dei titoli;
- 4) l'investitore professionale che sottoscriverà i titoli.

#### PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art.11) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Le singole partecipazioni sociali sono divisibili.

Le partecipazioni sono trasferibili solamente a favore di altro ente pubblico, e sempre nel rispetto dell'art.10 del D.lgs. 175 del 19 agosto 2016.

#### RECESSO DEL SOCIO

Art.12) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art.13) Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Il recesso si intende esercitato e produce i suoi effetti il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della so-

cietà.

#### ORGANI SOCIALI

Art.14) Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico;
- l'Organo di Controllo o il Revisore.

Come statuito dall'art.11, comma 9, lettera d), del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Come statuito dall'art.11, comma 9, lettera c), del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato o gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

#### DECISIONI DEI SOCI

Art.15) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art.16) Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'organo di controllo o del Revisore;
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo e relativo statuto;
- 4) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 5) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 6) il caso previsto dal quarto comma dell'art.2482 bis Codice Civile;
- 7) le altre decisioni che la legge ed il presente statuto riservano in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art.17) Le decisioni dei soci sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.18) L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio del Comune di Massa;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, e

dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del socio oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo tale da garantire una preventiva e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, oppure anche consegna a proprie mani del socio, in quest'ultimo caso, in calce a copia dell'avviso, dovendo risultare la data e la firma di consegna); in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico, nonché il/i componente/i l'organo di controllo se nominato/i, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; se l'amministratore unico, o il/i componente/i l'organo di controllo se nominato/i, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; la rappresentanza non può essere conferita né all'amministratore unico, né al/ai componente/i l'organo di controllo, se nominato/i, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge e, quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

E' inoltre consentito che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, e sia loro consentito seguire

le discussioni ed intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati; assicurate queste condizioni, la riunione è tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' espressamente ammessa la seconda convocazione; l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno dell'assemblea in prima convocazione.

#### AMMINISTRAZIONE

Art.19) La società è amministrata da un Amministratore unico nominato e revocato dal Comune di Massa ai sensi dell'art.2468, terzo comma, c.c..

L'amministratore unico può essere anche non socio ed è rieleggibile. Nella scelta dell'amministratore, ai sensi dell'art.11, comma 4, del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate in corso d'anno.

L'amministratore unico è espressamente soggetto al divieto di concorrenza ex art.2390 c.c..

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art.11, comma 1, del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016. Resta fermo quanto disposto dall'art.12 del D.



Lgs. 8 aprile 2013, n.39, e dall'art.5, comma 9, del D. L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, e, più in generale, restano ferme le cause di incompatibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

In ogni caso, come previsto dall'art.11, comma 8, del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 l'amministratore non può essere dipendente dell'amministrazione pubblica controllante o vigilante.

L'Amministratore unico resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica. Alla scadenza del mandato, si applica il regime della prorogatio previsto dal D.L. 16 maggio 1994 n.293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994 n.444.

L'amministratore unico è revocabile in qualunque tempo dal Comune di Massa, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Art.20) L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci, e fermo restando l'esercizio del "controllo analogo" come meglio previsto

dall'art. 2 (due) del presente Statuto.

Come già indicato, l'amministratore unico garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il Comune di Massa, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile in materia di "controllo analogo".

L'amministratore unico è il Datore di Lavoro della Società ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n.81/08 e s.m.i., e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'amministratore unico, se necessario, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare istitori e direttori anche generali, ma sempre nel rispetto dei principi e delle vigenti disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica.

Art.21) La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli istitori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art.22) All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio, purché regolarmente documentate, ed al medesimo spetta altresì un compenso onnicomprensivo determinato annualmente in via anticipata dall'Assemblea.

In ogni caso, nel determinare la remunerazione dell'Amministratore unico, l'Assemblea dovrà rispettare il li-

mite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art.11 del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e delle specifiche disposizioni di legge tempo per tempo vigenti per le società a partecipazione pubblica.

#### ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Art.23) L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore.

Qualora venga nominato un revisore, egli svolgerà le funzioni di revisione legale dei conti, ed al medesimo si applicheranno le disposizioni sulla revisione legale dei conti tempo per tempo vigenti.

Qualora venga nominato un organo di controllo, il controllo sulla gestione societaria sarà effettuato da un organo costituito da un solo membro effettivo o, in alternativa, in base alla scelta effettuata dall'Assemblea al momento della nomina, da un collegio sindacale.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e, qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche il controllo contabile sulla società; in quest'ultimo caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Qualora il Collegio non eserciti anche il controllo contabile, almeno un membro effettivo ed uno supplente

devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio. Nella scelta dei sindaci è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo dei membri effettivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art.11, comma 1, del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016.

Resta fermo quanto disposto dall'art.12 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39, e dall'art.5, comma 9, del D. L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, e, più in generale, restano ferme le cause di in-

compatibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. In ogni caso, nel determinare la remunerazione dell'organo di controllo, l'Assemblea dovrà rispettare il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art.11 del D. Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e delle specifiche disposizioni di legge tempo per tempo vigenti per le società a partecipazione pubblica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Art.24) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art.25) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

#### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.26) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà un Liquidatore, fissandone i poteri ai sensi di legge.

#### RINVIO ALLA LEGGE

Art.27) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

E richiesto Io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte

dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, il quale è stato da me Notaio letto ai componenti che mi dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono come per legge alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Consta di otto fogli per trentuno facciate intere e fin qui della trentaduesima.

Firmato: Francesco Persiani, Massimiliano Fornari, Lorenzo Rossi, Andrea Ferrari Notaio (Sigillo)

*Allegato 'A' al n. 6225/4721***COMUNE DI MASSA****ATTO di CONSIGLIO del 29-01-2021 n. 22**

<b>OGGETTO:</b>	TRASFORMAZIONE EX ART. 115 D. LGS. 267/2000 (T.U.EE.LL.) DELL'AZIENDA SPECIALE ASMIU IN SOCIETA' DI CAPITALI.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno il mese di Gennaio il giorno ventinove, alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di BENEDETTI STEFANO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO

IL SINDACO, PERSIANI FRANCESCO: Presente.

All'appello risultano presenti i Signori Consiglieri

	Presente	Assente		Presente	Assente
ACERBO ROBERTO	X		GIUSTI GIOVANNI	X	
ALBERTI STEFANO	X		GUADAGNUCCI LUCA	X	
AMORESE ALESSANDRO	X		INCORONATO AGOSTINO	X	
BAROTTI ANDREA		X	LUNARDINI MARCO	X	
BATTISTINI MARCO	X		MANNINI IRENE	X	
BENEDETTI STEFANO	X		MARCHI SABRINA	X	
BERTI UILIAN	X		MARTINUCCI NICOLA	X	
BERTUCCI MATTEO	X		MENCARELLI LUANA	X	
BONGIORNI LUCIA		X	MENCHINI PAOLO	X	
CAGETTI PIER GIUSEPPE	X		MENCHINI SERGIO		X
CARIOLI GABRIELE		X	MOSTI ELENA		X
CANTONI ELEONORA	X		RONCHIERI GIOVANBATTISTA	X	
COFRANCESCO ANTONIO		X	TENERANI BRUNO	X	
DEI ROBERTA	X		TOGNINI SARA	X	
DELL'ERTOLE DINA		X	VOLPI ALESSANDRO	X	
EVANGELISTI MASSIMO	X				
FRUGOLI FILIPPO	X				

PRESENTI	N 26
ASSENTI	N 7

Vengono nominati scrittori i Signori Consiglieri:

**BERTI UILIAN - BERTUCCI MATTEO - TOGNINI SARA**



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'*Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana (A.S.M.I.U.)* è stata costituita, con decorrenza 1° gennaio 1997, ai sensi dell'art. 22 comma 3° lett. C) della Legge 8 giugno 1990 N. 142, per l'espletamento, in regime di privativa, dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, e degli altri servizi di igiene urbana e ambientale rientranti nelle previsioni statutarie e nelle specifiche convenzioni stipulate con l'Amministrazione;
- che con Atto di Consiglio Comunale N. 32 del 12/07/2007 è stato approvato il Contratto di servizio fra il Comune di Massa e l'Azienda Speciale di Igiene Urbana di Massa (A.S.M.I.U.) per la durata di 15 anni;
- che l'art. 115 del D. Lgs 18 agosto 2000 N. 267 prevede che i Comuni possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione;
- che l'art. 2463 c.c. regola il contenuto dell'atto costitutivo, stabilendo che esso deve indicare:
  - *il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;*
  - *la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;*
  - *l'attività che costituisce l'oggetto sociale;*
  - *l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;*
  - *i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;*
  - *la quota di partecipazione di ciascun socio;*
  - *le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;*
  - *le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;*
  - *l'importo globale, almeno approssimativo, della spesa per la costituzione poste a carico della società.*

Richiamati:

- l'art. 2500-ter del c.c., disposizione considerata di applicazione generale ad ogni specie di trasformazione, in virtù del quale il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta, nel caso di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2465 c.c.;
- il comma 3 dell'art. 115 del D. Lgs. N. 267/2000, a mente del quale "*Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile*";
- lo studio n. 120-2015/1 del Consiglio Nazionale del Notariato in merito all'adeguamento

interpretativo dell'art. 115 del D.Lgs n. 267/2000 alla disciplina vigente del codice civile;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di migliorare ulteriormente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale e gli altri servizi di igiene urbana e ambientale adeguandoli ai nuovi bisogni della cittadinanza;
- che la trasformazione dell'Azienda Speciale in Società a responsabilità limitata consente di raggiungere una maggiore flessibilità della "mission" aziendale nel settore dei servizi ambientali, al contempo rafforzando la capacità imprenditoriale del soggetto gestore;
- che l'adozione della forma giuridica di società a responsabilità limitata rappresenta uno strumento di gestione più elastico e più snello per accrescere l'economicità, la redditività e la solidità patrimoniale dell'azienda, oltre che, in conseguenza dell'assoggettamento della s.r.l. alla normativa prevista dal codice civile, per offrire una maggior garanzia di funzionalità, responsabilità ed autonomia patrimoniale;
- che per la configurazione del modulo del c.d. *in house providing*, il tipo societario della s.r.l. è da preferire rispetto a quello della società per azioni, deponendo per tale scelta la versatilità nel riparto di competenze tra i soci e gli amministratori e l'ampia flessibilità organizzativa che la rendono più adatta a soddisfare le esigenze del c.d. controllo analogo da parte del socio;
- che la previsione normativa contenuta nell'art. 115 del D. Lgs. N. 267/2000 secondo cui, in seguito alla trasformazione, gli enti locali "*possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione*" può considerarsi sostanzialmente superata, giacché tale previsione è stata introdotta nell'ordinamento per ovviare ad una disposizione - al tempo contenuta nel codice civile - che non ammetteva la costituzione di società di capitali unipersonali;

Preso atto:

- che in virtù dell'art. 31 della *legge regionale toscana n. 69/2011* è stata istituita, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Regione Toscana, la relativa Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con "funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio";
- che il Comune di Massa rientra nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "ATO Toscana Costa";
- che l'Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani ATO Toscana Costa (d'ora innanzi *Autorità*), con la deliberazione assembleare n. 3 del 30/04/2015, precisava che per il conferimento di partecipazioni societarie, dovevano rispettarsi i seguenti requisiti:
  - *il conferimento dovrà riguardare esclusivamente azioni/ quote;*
  - *le azioni o quote sono conferibili solo se la società ha la forma giuridica di S.r.l./S.p.A.;*
  - *le azioni o quote sono conferibili solo se il 100% delle partecipazioni sono nella titolarità dei Comuni conferenti (è stata quindi liquidata la componente privata e la partecipazione è interamente pubblica);*
  - *le società partecipate non devono esercitare altra attività aziendale che non sia costituita dalla gestione dei rifiuti urbani e non sia ricompresa nell'oggetto sociale di RetiAmbiente S.p.A.*
- che, con deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 20/12/2019 recante "Indirizzi per la predisposizione delle linee guida da trasmettere a RetiAmbiente S.p.A. per la redazione del Piano Industriale e la definizione dell'assetto societario di gruppo, in funzione di un eventuale affidamento diretto del

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con modalità *in house providing: approvazione.*” L’*Autorità* ha, tra l’altro, stabilito che «*Ove, alla data di perfezionamento dell’affidamento (sottoscrizione del contratto di servizio), in RetiAmbiente o nel Gruppo RetiAmbiente non fossero interamente confluite le società dei Comuni, potrà essere prevista un’apposita finestra temporale, che non dovrà comunque protrarsi oltre il 31/12/2021, durante la quale si dovranno completare i conferimenti.*»;

- che la trasformazione dell’Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana (A.S.M.I.U.) è operazione idonea a soddisfare i requisiti di forma giuridica richiesti, dalla deliberazione dell’*Autorità* n. 3 del 30/04/2015 sopra citata, ai fini del successivo e distinto conferimento degli assets comunali in RetiAmbiente S.p.A.;

Ritenuto opportuno, alla luce delle ragioni sopra illustrate, avvalersi della facoltà di trasformare per atto unilaterale l’Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana (A.S.M.I.U.) in società a responsabilità limitata con il 100% del capitale di proprietà del Comune di Massa, anche al fine del perfezionamento dell’iter di conferimento degli assets societari in RetiAmbiente S.p.A.;

Dato atto:

- che la costituenda società denominata “ASMIU S.R.L.” subentrerà senza soluzione di continuità all’Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana (A.S.M.I.U.), ex art. 115 D. Lgs. N. 267/2000, nella gestione del servizio pubblico di igiene urbana, conservando tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anteriori alla trasformazione ed in particolare i diritti ed obblighi di cui al Contratto di servizio stipulato tra il Comune di Massa e l’Azienda, approvato con Atto di Consiglio Comunale N. 32 del 12/07/2007;

- ai sensi del comma 1 dell’art. 115 del D. Lgs. N. 267/2000, il capitale iniziale della società è determinato dalla deliberazione di trasformazione “*in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime*”;

- ad oggi, il fondo di dotazione dell’azienda speciale e, più precisamente, il residuo patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato (2019) ammonta ad Euro 955.108,00 e, come tale, risulta essere di importo superiore all’importo minimo richiesto per la costituzione della costituenda società “ASMIU S.R.L.”;

Considerato che, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343, primo comma, del codice civile, ovvero trattandosi di trasformazione in società a responsabilità limitata, gli amministratori stessi potranno in alternativa, richiamata la disposizione di applicazione generale di cui all’art. 2500-ter c.c. , richiedere la suddetta relazione giurata ad un esperto designato dalla stessa società, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2465; e, in tal caso, non troverà applicazione la disposizione del terzo comma dell’art. 115 del TUEL, che impone agli amministratori un onere di controllo e di eventuale revisione delle valutazioni contenute nella relazione (perizia), in quanto trattasi di segmento del procedimento non più previsto dalla disciplina specifica delle società a responsabilità limitata stesse;

Vista la DIRETTIVA 2009/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi

dei soci e dei terzi;

Considerato che l'articolo 11 la Direttiva 2009/101/CE dianzi citata prevede che: *"In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico."*;

Ritenuto opportuno, onde consentire il controllo di legalità ai sensi dell'art. 2330 c.c. richiamato dall'art. 2463 c.c., di avvalersi dell'opera di un Notaio affinché stipuli l'atto unilaterale di trasformazione dell'azienda municipalizzata e proceda alla successiva iscrizione dell'atto e a ogni altro adempimento connesso;

Visto lo *Schema di Statuto* della società in cui verrà trasformata l'*Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana* (A.S.M.I.U.), che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per farne parte integrante;

Preso atto che le disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di statuto societario sopra richiamato valgono a garantire, rispettivamente, che il Comune di Massa eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società sia tenuta a realizzare la parte più importante della propria attività a favore dell'ente controllante;

Dato atto che la partecipazione del Comune di Massa alla società come socio unico non comporta ulteriori oneri a carico dello stesso Comune, in quanto i costi di trasformazione saranno sostenuti dalla costituenda società;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

Visto l'art. 115 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi finanziari e partecipate – Sistemi informativi – Farmacie Dott. Bruno Tarabella;

Visto il parere favorevole prot. n. 5661 del 26/01/2021 espresso dal Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare permanente in data 22/01/2021;

Dato atto che l'identità personale dei componenti del Consiglio comunale, collegati in video conferenza, è stata accertata dal Segretario generale sia nella fase dell'appello iniziale che della votazione, secondo le modalità indicate nel Decreto presidenziale n. 1 del 02/04/2020;

Visto il risultato della votazione effettuata per appello nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri: Berti, Bertucci, Tognini), che ha ottenuto il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 31;

Consiglieri assenti n. 2 ( Barotti, Menchini Sergio);

Votanti n. 30;

Voti favorevoli n. 20;

Voti contrari n. 1 (Dei);

Astenuti n. 9 ( Alberti, Berti, Carioli, Dell'Ertola, Giusti, Incoronato, Mencarelli, Menchini Paolo, Volpi);

Non votanti n. 1 ( Mosti)

DELIBERA

1. Di procedere, per le ragioni e le finalità indicati in premessa, alla trasformazione ex art. 115 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL) dell'*Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana* ASMIU nella società a responsabilità limitata denominata "ASMIU S.R.L.", avente quale unico socio il Comune di Massa che ne detiene il 100% del capitale sociale;
2. di approvare lo *Schema di Statuto* della società in cui verrà trasformata l'*Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana* (A.S.M.I.U.), allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento a formarne parte integrante;
3. di dare atto che:
  - la costituenda società "ASMIU S.R.L." conserverà tutti i diritti ed obblighi anteriori alla trasformazione e facenti capo all'azienda speciale, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi, ai sensi del comma 1 dell'art. 115 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL), e segnatamente nei diritti ed obblighi di cui al Contratto di servizio stipulato tra il Comune di Massa e l'Azienda Speciale di Igiene Urbana di Massa (A.S.M.I.U.), approvato con Atto di Consiglio Comunale N. 32 del 12/07/2007;
  - il capitale iniziale della società è determinato dalla deliberazione di trasformazione "*in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime*";
  - ad oggi, il fondo di dotazione dell'azienda speciale e, più precisamente, il residuo patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato (2019) ammonta ad Euro 955.108,00 e, come tale, risulta essere di importo superiore all'importo minimo richiesto per la costituzione della costituenda società "ASMIU S.R.L.";
  - ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile, ovvero trattandosi di trasformazione in società a responsabilità limitata, gli amministratori stessi potranno in alternativa, richiamata la disposizione di applicazione generale di cui all'art. 2500-ter c.c. , richiedere la suddetta relazione giurata ad un esperto designato dalla stessa società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2465;
5. di dare atto che le disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di statuto societario, sono idonee a garantire che il Comune di Massa eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività a favore del Comune di Massa stesso;
6. di avvalersi dell'opera di un Notaio affinché rediga l'atto unilaterale di trasformazione dell'azienda e proceda alla successiva iscrizione dell'atto e a ogni altro adempimento connesso;
7. di autorizzare il professionista di cui al punto precedente ad apportare le modifiche e/o integrazioni all'atto costitutivo e allo statuto societario che eventualmente si rendessero necessarie;
8. di dare atto che la partecipazione del Comune di Massa alla società come socio unico non comporta ulteriori oneri a carico dello stesso Comune, in quanto tutti i costi inerenti la trasformazione dell'Azienda saranno integralmente a carico della costituenda società;
9. di autorizzare il Sindaco o un suo delegato, con i più ampi poteri, a compiere ogni atto necessario al fine di dare concreta esecuzione alla presente delibera e agli adempimenti conseguenti, ivi compresa la

nomina dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

.....  
Il Consigliere Berti dichiara di lasciare i lavori del consiglio e il Presidente nomina in sua sostituzione in qualità di scrutatore la Consigliera Dell'Ertole.

Consiglieri presenti n. 30;

Consiglieri assenti n. (Barotti, Berti, Menchini Sergio);

Votanti n. 27;

Voti favorevoli n. 20;

Voti contrari n. 1 (Dei);

Astenuti n. 6 (Alberti, Berti, Carioli, Dell'Ertole, Giusti, Incoronato, Volpi);

Non votanti n. 3 (Mencarelli, Menchini Paolo, Mosti)

---

---

~~~~~

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
BENEDETTI STEFANO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
CUCCOLINI FEDERICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune  
di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Repertorio n. 6114

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico  
(Art.23 d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, art.57 bis legge 16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritto Dott. Andrea Ferrari, Notaio residente in Massa, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto di otto pagine su quattro fogli, è conforme all'originale documento informatico firmato digitalmente da Benedetti Stefano, mediante firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "Esign" ove risulta la vigenza alla data della sua sottoscrizione del certificato di detta firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.a., e da Cuccolini Federico, mediante firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "Esign" ove risulta la vigenza (dall'11 dicembre 2018 al 10 dicembre 2021) del certificato di detta firma digitale di detto soggetto rilasciato da ArubaPEC S.p.A..  
In Massa, Viale Eugenio Chiesa n.5, nel mio studio. Il giorno 2 (due) settembre 2021 (duemilaventuno), alle ore nove e minuti trenta.



A.S.M.I.U.  
AZIENDA SPECIALE MUNICIPALIZZATA DI IGIENE URBANA  
M A S S A

---  
**ACCORDO SINDACALE AZIENDALE**

Il giorno 17 aprile 2020 in Massa, presso la sede dell'Azienda sita in via dei Limoni, 23, è stato stipulato, ai sensi dell'Art. 1 punti B) e C, CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016,

tra

- L'ASMIU, qui rappresentata dal Direttore e legale rappresentante dott. Ing. Walter Bresciani Gatti;
- Le rappresentanze sindacali territoriali qui rappresentate da:

CGIL Francesco M. Ag. 6

CISL BELLE' DINO

UIL Bella Polverolo

UGL Massimo Francese

- Le Rappresentanze Sindacali unitarie (RSU), qui rappresentate dai seguenti dipendenti:

CGIL Francesco M. Ag. 6 - Gali. F. 10

CISL BELLE' DINO

UIL Rita P. P. 10

UGL Massimo Francese

il seguente

**ACCORDO SINDACALE**

concernente

**Trasformazione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)  
dell'Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana "A.S.M.I.U" da Azienda Speciale a  
Società a Responsabilità Limitata**

**Premesso che**

- Il primo comma dell'art. 115 del TUEL prevede:  
*"I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, .... Omissis ..... Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi"*



anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie"

- Il Comune di Massa ha manifestato la volontà di trasformare ASMIU in ASMIU S.r.l.

**Si conviene quanto segue:**

- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del CCNL di categoria, in caso di trasformazione della Azienda Speciale in Società di capitali ai sensi dell'art. 115 del TUEL, al personale in forza alla data della trasformazione continuerà ad essere applicato il medesimo CCNL (dei servizi ambientali e territoriali - Utilitalia), ed il relativo trattamento economico contrattuale e normativo;
- Al personale in forza alla data di trasformazione dell'Azienda Speciale in Società di capitali ai sensi dell'art. 115 del TUEL ed assunto a tempo indeterminato in data precedente al 7 marzo 2015 sarà mantenuta l'applicazione della normativa sui licenziamenti illegittimi prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i., previgente a quella di cui al D.Lgs n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti);

Letto, approvato e sottoscritto.

Massa, 17 aprile 2020

**Per le rappresentanze sindacali territoriali.**

CGIL \_\_\_\_\_  
CISL \_\_\_\_\_  
UIL \_\_\_\_\_  
UGL \_\_\_\_\_

**Per l'Azienda**

Il Direttore  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti)

**Per le RSU.**

CGIL \_\_\_\_\_  
CISL \_\_\_\_\_  
UIL \_\_\_\_\_  
UGL \_\_\_\_\_

Francesco Ferraris  
Monivione Forzani  
Clemente Romi

\_\_\_\_\_



Allegato C n. 6225/4721

PROPRIETA'

ELENCO DEI MEZZI DI PROPRIETA' A.S.M.I.U.

|    | TARGA     | MARCA                  | TIPO MEZZO |              |
|----|-----------|------------------------|------------|--------------|
| 1  | AE 448 KM | FIAT FIORINO           | FURGONE    | di proprietà |
| 2  | AEK 972   | JOHNSTON CN400         | SPAZZATRI  | di proprietà |
| 3  | AEV 922   | BUCHER GUYER 5000      | SPAZZATRI  | di proprietà |
| 4  | AFA 830   | JOHNSTON CN400         | SPAZZATRI  | di proprietà |
| 5  | BW 354 PY | RENAULT MASTER         | FURGONE    | di proprietà |
| 6  | CA 069 GD | SCANIA CVP114LB        | SCARRABILE | di proprietà |
| 7  | CA 515 WK | IVECO 260E31 Y/PS      | SCARRABILE | di proprietà |
| 8  | CA 883 WK | NISSAN TL 35           | VASCA      | di proprietà |
| 9  | CE 910 EW | FIAT IVECO 150 E 18    | COMPATT    | di proprietà |
| 10 | DM 376 LT | PEUGEOT GC9HXC         | FURGONE    | di proprietà |
| 11 | DR 391 EZ | RENAULT V.I. 44ACA1    | LIFT       | di proprietà |
| 12 | DR 808 FN | ISUZU TF S85 HS        | PICK-UP    | di proprietà |
| 13 | DT 904 NH | IVECO MAGIRUS 260 S/E4 | MONOPER    | di proprietà |
| 14 | DY 715 GN | ISUZU NLR85-D5A        | ELEVATORE  | di proprietà |
| 15 | EF 977 RK | ISUZU NPR75-L5A        | MEDICOMP   | di proprietà |
| 16 | EG 155 RV | OPEL CORSA             | AUTO       | di proprietà |
| 17 | EG 159 RV | OPEL CORSA VAN         | FURGONE    | di proprietà |
| 18 | EG 160 RV | OPEL CORSA VAN         | FURGONE    | di proprietà |
| 19 | EP 965 XS | IVECO 75E15            | LIFT       | di proprietà |
| 20 | ET 478 NG | IVECO MAGIRUS A.G.     | MONOPER    | di proprietà |
| 21 | EW 906 SV | NISSAN F 241           | COSTIPAT   | di proprietà |
| 22 | EW 907 SV | NISSAN F 241           | COSTIPAT   | di proprietà |
| 23 | EZ 990 EJ | IVECO IG190            | COMPATT    | di proprietà |
| 24 | FB 924 MF | NISSAN F 241           | COSTIPAT   | di proprietà |
| 25 | FB 925 MF | NISSAN F 241           | COSTIPAT   | di proprietà |
| 26 | FB 926 MF | NISSAN F 241           | COSTIPAT   | di proprietà |
| 27 | FB 927 MF | NISSAN F 241           | COSTIPAT   | di proprietà |
| 28 | FB 928 MF | NISSAN F 241           | COSTIPAT   | di proprietà |
| 29 | FE 894 DB | IVECO MAGIRUS A.G.     | SCARRABILE | di proprietà |
| 30 | FG 935 YJ | ISUZU N1R 85A          | COSTIPAT   | di proprietà |
| 31 | FG 936 YJ | ISUZU N1R 85A          | COSTIPAT   | di proprietà |
| 32 | FJ 920 PF | PIAGGIO S90 AGW SE1    | DIFFEREN   | di proprietà |
| 33 | FZ 932 AJ | IVECO MAGIRUS 2Y3C     | MONOPER    | di proprietà |
| 34 | GA 758 WC | PIAGGIO PORTER         | REC. OLIO  | di proprietà |
| 35 | GA 898 MH | FIAT PANDA             | AUTO       | di proprietà |
| 36 | GA 899 MH | FIAT PANDA             | AUTO       | di proprietà |
| 37 | GA 936 MH | FIAT PANDA             | AUTO       | di proprietà |
| 38 | GB 967 WE | MAXXI PORTER           | DIFFEREN   | di proprietà |
| 39 | GB 983 WE | IVECO MAGIRUS 260 S/E4 | COMPATT    | di proprietà |
| 40 | GD 059 CG | PORTER                 | DIFFEREN   | di proprietà |
| 41 | GF 958 DD | MAXXI PORTER           | DIFFEREN   | di proprietà |
| 42 | MS 229603 | IVECO 135.17           | INNAFFIAT  | di proprietà |
| 43 | MULETTO   | OM CARRELLI EL.        | MULETTO    | di proprietà |
| 44 | RICICL02  | SENNEB0GEN             | CARICATORE | di proprietà |
| 45 | X4KP94    | BENELLI PEPE           | SCOOTER    | di proprietà |
| 46 | X4KP95    | BENELLI PEPE           | SCOOTER    | di proprietà |
| 47 | ZA 022 WD | ISUZU NKR85 5DX        | LIFT       | di proprietà |
| 48 | ZA 709 WC | ISUZU NKR85 5DX        | PIANALATO  | di proprietà |

Allegato 1

Francesco Perrami  
Municipal Forum  
Cremona Rom.

*[Handwritten signature]*

